

CIRCOLARE N. 48



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Prot. n. 200511530-15100/397

Roma, 27 ottobre 2005

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura 11100 AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
- e, per conoscenza:
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)
- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 48

-154-



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

OGGETTO: Certificato di divorzio australiano e riconoscimento ex art. 64 della L. n. 218/95.

Sono pervenuti allo scrivente Ministero richieste di chiarimenti da parte di Amministrazioni Comunali e Uffici Consolari in ordine alla validità del certificato di divorzio australiano ai fini del riconoscimento in Italia della sentenza straniera ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/95.

In merito, a integrazione della Circolare n. 40 dell'11 ottobre 2004, si precisa che il certificato di divorzio emesso dai Tribunali australiani comporta lo scioglimento del matrimonio, ma come tale non è sufficiente al riconoscimento in Italia del divorzio e alla conseguente trascrizione del medesimo nei registri dello stato civile.

E', infatti, necessario che l'istante proceda a presentare documentazione idonea dalla quale emerga il rispetto delle condizioni di cui all'art. 64 della Legge n. 218, qualora non siano già comprovate "ictu oculi" dal testo del certificato di divorzio.

Si precisa, altresì, che tale documentazione aggiuntiva può consistere nella sentenza interlocutoria o in altra documentazione idonea rilasciata dalla autorità competente, (ad esempio: certificazione che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente notificato, v. art. 64 lett.b.).

Si pregano, pertanto, i sigg.ri Prefetti e il Ministero degli Affari Esteri, di voler comunicare quanto sopra esposto, rispettivamente ai sigg.ri Sindaci ed alle Rappresentanze diplomatiche interessate.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)

Ciclosi

RM
[Signature]